

danni sofferti volontariamente per il bene e per la salvezza comune della nave e del carico; *semplici o particolari*, che comprendono le spese fatte e i danni sofferti, in genere per caso fortuito o forza maggiore, dalla sola nave o dal solo carico, e sono sopportate in particolare da chi le risente.

98. *L'avaria comune* è distinta dai requisiti che la spesa sia straordinaria, che il danno sia volontariamente provocato per la salvezza comune della nave e del carico, e che tale sacrificio abbia avuto una conseguenza utile.

Il codice di commercio enumera partitamente le principali e più frequenti avarie comuni ¹⁾, ma tale enumerazione è solo dimostrativa, poichè possono avverarsi dei casi non compresi in essa.

Una delle più importanti avarie comuni è il getto in mare, totale o parziale, delle cose che si trovano a bordo fatto per alleggerire la nave nei momenti di pericolo: se vi è necessità di far getto, le cose meno necessarie, le più pesanti e di minor valore devono, per quanto è possibile, essere gettate le prime, in seguito quelle del primo ponte, e successivamente le altre. Il getto delle provvigioni di bordo non può esser mai considerato come avaria comune.

Parimenti non sono considerate avarie comuni, ancorchè incontrati volontariamente per la comune salvezza, i danni sofferti dalla nave o le spese fatte per essa, quando provengano da vizio o vetustà della nave, ovvero da colpa o da negligenza del capitano o dello equipaggio.

Per quanto non abbiano il carattere di vere e proprie avarie comuni, il codice considera tali il prezzo e la indennità di riscatto delle persone dell'equipaggio mandate a terra per servizio della nave e fatte prigioniere o ritenute in ostaggio, e le spese d'una quarantena straordinaria non preveduta all'epoca del contratto di noleggio, se essa colpisce egualmente la nave e il carico,

¹⁾ Art. 643; ved. « ALLIGATI ».